



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPPELLA MAGGIORE (TV)
COMUNI DI CAPPELLA MAGGIORE - COLLE UMBERTO - FREGONA - SARMEDE
Via Livei, n° 101 - 31012 CAPPELLA MAGGIORE (TV)**

**Tel. 0438/580563-930284 - Fax 0438/932056 - C.F. 84002210262 - C.M. TVIC817005
sito web: www.iccappellamaggiore.gov.it - ✉ e-mail tvic817005@istruzione.it -
PEC: tvic817005@pec.istruzione.it**

Comunicato n. 144

Cappella Maggiore, 31.05.2021

**Ai genitori degli alunni
classe 1^ Scuola Primaria
a.s. 2021/2022**

**Classi 1^ Scuola Sec. I grado
a.s. 2021/2022**

**Classi 1^ Scuola Sec. II grado
a.s. 2021/2022**

Oggetto: Iscrizioni alla classe 1^ di ogni ordine di scuola a.s. 2021/2022: scelta delle Attività Alternative all'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) .

Gentili Genitori,

con la presente Vi ricordo che, tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, **coloro che al momento dell'iscrizione alla classe 1^ a.s. 2021/2022 hanno scelto di non avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)**, accedendo con le stesse credenziali utilizzate per l'iscrizione del/la figlio/a al sito www.istruzione.it/iscrizionionline possono manifestare la preferenza rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste, ovvero:

- 1. attività didattiche e formative;**
- 2. attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;**
- 3. libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);**
- 4. non frequenza della scuola nelle ore di Insegnamento della Religione Cattolica.**

1. Attività didattiche e formative

Le attività didattiche e formative alternative all'IRC sono comprese nella disciplina alternativa all'IRC, stabilita e approvata dal Collegio dei Docenti. La valutazione della disciplina non esprime voti ma soltanto un giudizio e, analogamente a quanto avviene per l'IRC, non fa media alla fine dell'anno scolastico e non determina debiti o la mancata promozione. Nello scrutinio finale, qualora si richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante dell'Attività Alternativa, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. La scelta degli argomenti disciplinari è concordata all'interno del Collegio Docenti, tenendo conto della Circolare ministeriale n.

131 del 3 maggio 1986: "Fermo restando il carattere di libera programmazione, queste attività culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti."

2. Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente

Le attività didattiche di questa opzione sono libere e non prevedono alcun programma, ma vengono condotte con l'assistenza di personale messo a disposizione dall'Istituto e scelto all'interno del corpo docente. L'insegnante però non vota e non esprime giudizi durante gli scrutini.

3. Libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente (Scuola Sec. di II grado)

La libera attività di studio e/o ricerca individuali senza assistenza di personale docente può essere svolta dagli alunni che non scelgono le prime due opzioni, perché per scelta entrano in seconda ora (scuola secondaria) o in terza ora (scuola primaria) o escono anticipatamente non frequentando le ore di IRC e delle Attività Alternative a questa. Per queste attività l'Istituto può mettere a disposizione gli spazi della biblioteca della scuola fuori l'orario didattico anche contemporaneamente alle attività di IRC o delle Attività Alternative.

4. Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica

L'opzione potrà essere attuata previa sottoscrizione delle indicazioni per iscritto dal genitore o da chi esercita la patria potestà dell'alunno minorenni relative alle modalità di uscita dell'alunno dalla scuola, secondo quanto previsto con la C.M. n. 9 del 18/1/1991. Lo studente non partecipa ad alcuna attività didattica.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Elvio Poloni)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, com. 2 del D. Lgs 39/1993